



PROVINCIA DI VERCELLI

Pianificazione, Sviluppo e Promozione del
Territorio, Energia

UFFICIO Energia e Impianti Energetici



N. Mecc. PDET-1029-2012 del 11/04/2012

Atto N. 1027

del 11/04/2012

Oggetto: D.Lgs n. 387/2003 art. 12, e s.m.i. Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di vegetali aziendali presso la cascina Chiappuzza in comune di Ronsecco foglio 15, mappale 51 (potenza 999 kW), Azienda Agricola COPPO PIETRO, con sede legale in Vercelli, Via Giovanni n. 16 e unità locale in Ronsecco, C.na Chiappuzza

Premesso che:

In data **21.06.2011** l'**Azienda Agricola COPPO PIETRO** con sede legale in Via Giovanni n. 16 - Vercelli e unità locale in C.na Chiappuzza - Ronsecco, ha presentato alla Provincia di Vercelli - Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un "*Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di vegetali aziendali presso la cascina Chiappuzza in comune di Ronsecco (VC)*", foglio 15, mappale 51, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003.

La conclusione del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. è stabilita entro massimi 90 giorni dalla data della presentazione della domanda, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs 28/2011, salvo interruzione dei termini.

In allegato all'istanza, in data 21.06.2011 (protocollo in arrivo n. 0056234 del 22.06.2011), la Società Proponente ha trasmesso progetto delle opere.

Il Progetto consiste, sinteticamente, nella realizzazione di un impianto, con potenza nominale di 999 kW, per la produzione di energia elettrica da biogas generato mediante digestione anaerobica di vegetali aziendali provenienti dalle coltivazioni dell'azienda (filiera aziendale < 35 Km). Annesso all'impianto a biogas è prevista la realizzazione di un capannone prefabbricato ove viene posto l'impianto di essiccazione e pellettizzazione del digestato finale con deposito dello stesso in attesa dello spandimento.

L'impianto, ubicato nel Comune di Ronsecco su terreni censiti al foglio 15, mappale 51 del N.C.T. ha la potenza 999 kWe.

L' "Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al Progetto approvato, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti il Permesso a Costruire in capo al Comune di Borgo d'Ale. Il Comune, nell'ambito della procedura autorizzativa dovrà fornire all'Autorità Procedente tutte le condizioni tecnico-amministrative cui dovrà attenersi la Ditta Proponente per la realizzazione di tutte le opere relative all'impianto previste nel Progetto.

Con nota n. 63971 del 14.07.2011 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi per il 3 agosto 2011, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Sulla scorta di quanto emerso in sede di Conferenza e tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati, si è ritenuto che la Ditta Proponente dovesse provvedere a trasmettere documentazione integrativa entro 60 giorni dalla data della Conferenza, salvo motivate proroghe.

Il verbale è stato consegnato alla Ditta Proponente al termine della Conferenza del 03.08.2011 ed i termini del procedimento sono stati sospesi fino al 3 ottobre 2011.

Con nota del 19.09.2011 la Ditta Proponente ha richiesto una proroga di 20 giorni della sospensione del procedimento ai fini di poter produrre la documentazione integrativa richiesta.

Tale richiesta è stata accolta con nota n. 84014 del 26.09.2011.

La documentazione integrativa è pervenuta con nota del 26.10.2011, prot. in arrivo n. 94727 del 27.10.2011; i termini del procedimento sono ripartiti dalla data del 27 ottobre 2011.

Con nota n. 0100972 del 16.11.2011 è stata indetta e convocata la seconda Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il giorno 15.12.2011.

La Conferenza dei Servizi del 15.12.2011, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata agosto 2011, ha ritenuto che l'impianto proposto potesse essere autorizzato e ha proposto l'adozione del provvedimento conseguente di "Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. per il Progetto presentato in data 21.06.2011, così come integrato in data 26.10.2011 e in data 15.12.2011, dalla Ditta **Azienda Agricola COPPO PIETRO**, con sede legale in Vercelli, Via Giovi n. 16 e unità locale in Ronsecco, C.na Chiappuzza, subordinatamente a tutte le prescrizioni individuate;

La Conferenza ha inoltre precisato che l'autorizzazione avrebbe dovuto recepire anche le prescrizioni eventualmente imposte dal Comune di Ronsecco e dalla Soprintendenza Archeologica.

La Conferenza ha inoltre stabilito di richiedere, sulla base di quanto emerso nella riunione, che il Proponente presentasse, prima del rilascio delle autorizzazione:

- relazione ambientale richiesta dalla normativa su terre e rocce da scavo;
- relazione integrativa sugli aspetti di inserimento ambientale, fatti emergere dal Servizio Pianificazione, concordata con il Servizio Stesso

Il verbale è stato consegnato alla Ditta Proponente al termine della Conferenza del 015.12.2011, unitamente a tutti gli allegati;

Con nota n. 109897 del 19.12.2011, è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 15.12.2011 a tutti i componenti;

Il Proponente ha presentato, in data 2 gennaio 2012 al prot. in arrivo n. 334, i documenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi del 15.12.2011, che sono state trasmesse ai servizi competenti.

Per quanto riguarda la documentazione presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, datata 21.06.2011, il Proponente ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Domanda in carta legale;
- Ricevuta pagamento spese istruttoria;
- Istanza connessione ENEL;
- Istanza di concessione nuovo pozzo;
- Progetto definitivo impianto biogas;
- Istanza e allegati autorizzazione unica D.L.gs 387/2003.

In data 27.10.2011 il Proponente ha presentato, con prot. in arrivo n. 94727 del 27.10.2011, in esito della Conferenza dei Servizi del 03.08.2011:

- Documentazione verifica interferenze Telecom;
- Documentazione Nulla Osta Ministero Comunicazioni;
- Accettazione Preventivo Enel per la connessione dell'impianto individuato dal codice di rintracciabilità T0279411;
- Istanza di concessione in sanatoria per l'accesso viario alla SP 1;
- Scheda informativa generale per la regolarizzazione dell'istanza alle Emissioni in Atmosfera ai sensi dell'art. 269 (C.2/C.8) del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 in materia di inquinamento atmosferico.
- Relazione integrativa a seguito della 1° C.d.S. del 03.08.2011 (datata ottobre 2011);
- Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 95 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) (datata ottobre 2011);
- Elaborati grafici:
 - Tavola A – Scarichi, Inquadramento territoriale (datata maggio 2011);
 - Tavola B - Scarichi, Planimetria di progetto rete di raccolta acque meteoriche e scarichi fognari, particolare costruttivo manufatto di recapito (datata settembre 2011);
 - Tavola C – Piano di gestione delle terre da scavo (datata ottobre 2011);
 - Tavola D – Planimetria di progetto viabilità di accesso all'impianto (datata ottobre 2011);
 - Tavola n.4 – Impianto a Biogas ed opere connesse, Planimetria di progetto (datata maggio 2011);
 - Tavola n.10 – Fotoinserimenti (datata maggio 2011).

In data 08.11.2011 il Proponente ha presentato "Atto di convenzione tra l'impresa individuale Coppo Pietro e l'impresa individuale Bagnod Roberto per la fornitura di liquame bovino".

In data 15.12.2011 il Proponente ha presentato integrazioni concordate con il Settore Viabilità della Provincia con segnaletica orizzontale e verticale per il punto di accesso:

nota n. n.413 del 15.11.2011 con planimetria Tav. D

Documenti richiesti dalla Conferenza dei servizi del 15.12.2012 e presentati in data 2 gennaio 2012:

- Nota di trasmissione datata 29.12.2011
- Tavola C - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo – aggiornamento dicembre 2011
- Tavola D - aggiornamento dicembre 2011
- Tavola E - Operazioni preliminari all'avvio del cantiere – Livellamento camere a risaia

- Tavola F - Caratteristiche architettoniche cabina consegna ENEL e capannone

Evidenziato che:

il D.Lgs. n.387/2006, art.12, stabilisce:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
 - il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Dato atto che non è emersa, dall'istruttoria, l'esistenza di vincoli di natura paesaggistica;

Dato atto della nota del Servizio Risorse Idriche del 2.08.2011, con la quale si dà atto di non poter rilasciare l'autorizzazione per la concessione alla perforazione del pozzo - alla profondità di mt. 20 sul foglio 25 mappale 51 del Comune di Ronsecco – nel corso della procedura in argomento, ma che in data 28.06.2011, sono stati richiesti i pareri prescritti per l'avvio del procedimento.

Ricordati i seguenti pareri che contengono prescrizioni:

- Nota n. 121530 del 9.12.2011 di **ARPA** Dipartimento di Vercelli, che stabilisce prescrizioni;
- Parere della Provincia **Servizio Pianificazione** del 13.12.2011
- Nota n. 17929 del 1.08.2011 della **Soprintendenza per i Beni Architettonici**, che comunica ai sensi della Parte II (Beni culturali) e Parte III (Beni paesaggistici) del D.Lgs 42/2004 che non risultano provvedimenti di tutela in itinere e detta prescrizioni;
- Nota n. 703 del 23.01.2012 con la quale la **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte** prescrive l'assistenza archeologica continua e detta altre prescrizioni in merito;
- Nota n. 1705 del 14.12.2011 dell' **Ovest Sesia** che rilascia parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- Nota n. 96869 del 15.12.2011 della **Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP.** che ricorda gli adempimenti relativi all'art. 6 della L.R. n. 23/89 concernenti la linea elettrica M.T. di allaccio alla rete elettrica;
- Nota n. 7928 del 28.07.2011 con la quale il Comando Provinciale **Vigili del Fuoco** trasmette copia della nota n. 7855 del 26.07.2011 con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni.
- Nota n. 59499 del 15.12.2011 dell'**ASL di Vercelli – Servizio Veterinario**, con la quale ricorda che occorre effettuare istanza di riconoscimento ex Reg. CE 1069/09 e Reg. UE/2011;
- Nota **ASL Vercelli – Igiene Pubblica** – nota n. 60246 del 28.12.2011, che classifica l'impianto proposto tra le Industrie Insalubri.
- Nota n. 0109154 del 16.12.2011 del **Settore Tutela Ambientale** che detta prescrizioni.

Tutte le note sopraelencate fanno parte dell'allegato sub **B)** alla presente determinazione;

Tutte le osservazioni e le note pervenute durante l'iter istruttorio sono state elencate e sintetizzate nella relazione del Responsabile del Procedimento datata marzo 2012 e sono agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

Ricordato che la conferenza dei servizi è regolata dalla L. 241/90. In proposito si richiama l'art. 14 – ter il quale, al comma 7) così dispone : “*Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata*”;

Ricordati inoltre i seguenti documenti:

- Copia del preventivo di connessione (**T0279411**) rilasciato da **ENEL** il **27.07.2011** e relativa accettazione del 16.08.2011;
- Copia del Nulla Osta del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciato con nota prot. n.19837 del 13.12.2011;
- Nota n. 23730 del 19.10.2011 di **TELECOM** che indica i punti interferenti con le proprie linee e ricorda le prescrizioni per la fase esecutiva;
- Nota n. 2154 del 24.01.2012 del **Comando Regione Militare Nord** che trasmette Parere Favorevole ai fini militari;
- Nota n. 12469 del 3.08.2011 del **Comune di Trino**, che dichiara che le opere in progetto non sono in contrasto con le disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti;
- Nota n. 13923 del 2.08.2011 della **Regione Piemonte – Direzione Pianificazione e Gestione delle aree Naturali protette**, con la quale comunica che l'area interessata dal progetto non è inclusa all'interno di Aree regionali protette e siti facenti parte della rete Natura 200 e ritiene che il progetto non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P..r. 357/97 e dell'art. 43 della L.R. 19/09.
- Nota n. 6342 del 17.01.2012 del Comando Provinciale di Vercelli del **Corpo Forestale dello Stato** con la quale comunica che il terreno sottoposto ai lavori in argomento non rientra in zona vincolata per scopi idrogeologici.
- Nota n. 736 del 21.12.2011 della **Coutenza Canali Cavour** che non rileva interferenze e ricorda gli adempimenti dovuti in caso si rendessero necessari transiti o interferenze;

Visto:

- o il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003 “*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”, ed in particolare l'art.3 “*Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione*”, e s.m.i.;
- o il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- o la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;
- o la L.R.n.44 del 26.04.2000, che ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- o la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l'attuazione del piano regionale;

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione" pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;
- la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 "Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti" nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiornamento del medesimo;
- la Deliberazione Giunta Provinciale n. 589 del 3 agosto 2009 "Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- Il D.M. 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Visto inoltre:

- le valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Dip. Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo Tecnico marzo 2012, agli atti di questa Amministrazione, le cui prescrizioni sono riportate nell'allegato A) della presente determinazione;
- le osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita nonché gli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali delle sedute del 3 agosto 2011 e del 15 dicembre 2012;
- I verbali delle Conferenza dei Servizi svoltesi in data 3 agosto 2011 e del 15 dicembre 2012, agli atti di questa Amministrazione;
- Il parere positivo del Settore Viabilità e Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli, riportato nella Relazione Tecnica datata dicembre 2011 nonché il parere positivo espresso per l'ampliamento dell'accesso, rilasciato durante la Conferenza dei Servizi del 15.12.2011;
- Il parere favorevole del Comune di Ronsecco, espresso durante la Conferenza dei Servizi del 15.12.2011, sia relativamente al permesso di costruire che relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavo;
- le conclusioni e proposte all'Autorità Competente effettuate dal Responsabile del procedimento nella propria relazione, datata marzo 2012, allegata sub A) all'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 8 marzo 2012:

"Conclusioni e proposte all'Autorità Competente:

Tenuto conto:

- della documentazione presentata dall'**Azienda Agricola COPPO PIETRO** con sede legale in Via Givi n. 16 - Vercelli e unità locale in C.na Chiappuzza – Ronsecco, delle valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Dip. Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo Tecnico dicembre 2011, agli atti della Conferenza dei Servizi del 15.12.2011;
- delle osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita e richiamata nei paragrafi precedenti, nonché degli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali del 3.08.2011 e del 15.12.2011;

- delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15.12.2011, come da verbale agli atti;
- della documentazione presentata dall'**Azienda Agricola COPPO PIETRO** a seguito delle richieste della Conferenza dei servizi del 15.12.2011

si ritiene possa essere adottato il provvedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs.n.387/2003, alla realizzazione ed all'esercizio dell'*"Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di vegetali aziendali presso la cascina Chiappuzza in comune di Ronsecco (VC)"*, foglio 15, mappale 51, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 – in capo all'Azienda Agricola COPPO PIETRO con sede legale in Via Giovi n. 16 - Vercelli e unità locale in C.na Chiappuzza – Ronsecco, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15.12.2011, alle condizioni tutte individuate in sede di Conferenza stessa.."

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, approvando il Progetto presentato dall'Azienda Agricola COPPO PIETRO con sede legale in Via Giovi n. 16 - Vercelli e unità locale in C.na Chiappuzza – Ronsecco, composto degli elaborati sopra indicati.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15 dicembre 2012 relativamente al progetto per *"Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di vegetali aziendali presso la cascina Chiappuzza in comune di Ronsecco"* foglio 15, mappale 51 (potenza 999 kW), presentato dall'Azienda Agricola COPPO PIETRO, con sede legale in Vercelli, Via Giovi n. 16 e unità locale in Ronsecco, C.na Chiappuzza.;
2. Di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 15 dicembre 2011;
3. Di approvare il Progetto di *"Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di vegetali aziendali presso la cascina Chiappuzza in comune di Ronsecco"* foglio 15, mappale 51 (potenza 999 kW), composto dei documenti ed elaborati elencati in premessa;
4. Di autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'*"Impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di vegetali aziendali presso la cascina Chiappuzza in comune di Ronsecco"* foglio 15, mappale 51 (potenza 999 kW) in capo all'Azienda Agricola COPPO PIETRO (P.IVA 02084360029) con sede legale in Via Giovi n. 16 - Vercelli e unità locale in C.na Chiappuzza – Ronsecco, nel rispetto delle prescrizioni elencate nei documenti allegati sub A) e sub B) alla presente determinazione;
5. Di disporre la durata della presente autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., per anni quindici (15); ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il proponente o il gestore dell'impianto è tenuto a presentare regolare istanza alla Provincia di Vercelli almeno cinque (5) mesi prima della data di scadenza.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
7. Gli allegati A) e B), costituiti rispettivamente da n.5 e n. 27 pagine sono da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione;

8. Di autorizzare il titolare della Ditta AZIENDA AGRICOLA COPPO Pietro, con sede legale in Vercelli – Via Giovanni, 16 - per **anni quattro** a scaricare le acque reflue domestiche provenienti dall'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, prodotte nell'insediamento sito in Ronsecco – Cascina Chiappuzza – così come in appresso indicato:
- i reflui domestici sono scaricati, dopo trattamento in n. 1 fossa Imhoff (acque nere) e pozzetto sgrassatore (acque grigie), in corpo idrico superficiale (fosso irriguo che si confluisce nel Cavo Riatello Nuovo/Cavo del Fantino), utilizzando un unico punto di scarico;
 - classificando le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Ronsecco – Cascina Chiappuzza - come domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
 - con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1) devono essere rispettati i criteri di accettabilità di cui all'Allegato 1 della L.R. 13/90;
 - 2) lo smaltimento è ammesso solo se il refluo, nel tempo, mantiene le caratteristiche di scarico civile;
 - 3) il posizionamento e il dimensionamento della fossa Imhoff e del pozzetto sgrassatore devono corrispondere a quanto previsto nell'Allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale 4-2-1977;
 - 4) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione delle forme di trattamento di cui al punto 3), anche a mezzo di periodico allontanamento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di controllo;
 - 5) il pozzetto di ispezione e campionamento deve essere mantenuto costantemente agibile;
 - 6) non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività, se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
 - 7) è preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
 - 8) deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico e della tipologia delle acque reflue;
 - 9) in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 mt. dal punto di scarico, lo scarico stesso vi dovrà essere convogliato, eliminando il sistema di trattamento esistente, qualora il tronco fognario sia provvisto di sistema depurativo;
 - 10) il refluo scaricato, dopo chiarificazione, nel caso in cui confluisca in cavo irriguo avente modesta pendenza per oltre 120 giorni l'anno, non dovrà in ogni caso creare molestie o maleodorazioni;
 - 11) nel caso in cui avvenga quanto richiamato al punto 10) dovrà essere previsto un diverso sistema di scarico;
 - stabilendo che
 - a) dovrà essere preliminarmente notificata all'Autorità competente, la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione stessa o quella relativa al rilascio di nuova autorizzazione;
 - b) dovrà essere notificato a questa Provincia ed all'Organo Tecnico di vigilanza ogni variazione in ordine a: funzionalità della forma di depurazione, natura delle acque prodotte e scaricate, introduzione di nuovi cicli che determinino differenti caratteristiche delle acque reflue, modalità di scarico, titolarità dello stesso e tipologia di attività svolta nell'insediamento;
 - c) la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni richieste dalle specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata. Pertanto, è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario;
 - d) la presente autorizzazione ha la durata di anni quattro ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 ed, ai sensi della L.R. 6/03, è tacitamente

prorogata, di volta in volta, per ulteriori periodi quadriennali. Non è consentito il tacito rinnovo dell' autorizzazione qualora emerga che la situazione dello scarico autorizzato è mutata.

9. Di autorizzare l'impianto alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. I valori limite da rispettare per le "normali condizioni di esercizio" (emissioni provenienti dall'impianto di essiccazione E2) e per le "sporadiche condizioni di esercizio" (emissioni provenienti dall'impianto di combustione per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas E1) sono riportati nell'**Allegato A1**, mentre le prescrizioni sono riportate nell'**Allegato A2** del parere espresso con nota n. 0109154 del 16.12.2011 del Settore Tutela Ambientale, che fa parte dell'allegato B) alla presente determina
10. ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 la presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
11. ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/2003, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
12. ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, il presente provvedimento costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
13. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati la cui necessità non sia stata segnalata dal proponente o non sia emersa nel corso dei lavori istruttori. Qualora risultassero necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'opera autorizzata altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, non considerati o ricompresi nella presente autorizzazione si stabilisce fin da ora che dovranno essere attivate le eventuali opportune procedure;
14. Di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto, al Comune di Ronsecco (VC) e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott.ssa Manuela RANGHINO)


